

falso 21/06

Dica il candidato, premessi brevi cenni sulla nullità (art. 1418 e succ.) e la annullabilità (art. 1425 c.c.) del contratto, argomentando sulla diversità concettuale delle due figure giuridiche e sugli effetti conseguenti, ove diversi tra essi, se dette forme di invalidità siano rilevabili d'ufficio ai sensi e per gli effetti, di cui all'art. 1421 c.c., in una controversia ove le parti abbiano allegato esclusivamente reciproche domande di risoluzione per inadempimento e, in caso positivo, con quali conseguenze anche in tema di pregiudizialità (Cass. Sez. II, ord. 27 novembre 2012, n. 21083, in Il Foro Italiano 2013).